

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE  
e  
CODICE  
DEONTOLOGICO

**DAFNE 2018**

*Prof. Bruno CIRICA*

Esercizio e Pratica Professionale

# Origine

- Etimologia di *codice deontologico* :
- **còdice**: nome che i Romani davano alle tavolette di legno spalmate di cera su cui scrivevano, rilegate in forma di libro composto di più fogli cuciti insieme.
- Complesso di norme che regolano, in maniera organica, un settore della vita associata o l'insieme delle varie manifestazioni di essa.
- **deontologico** assume il significato di “**scienza che tratta dei doveri da compiere**”.
- Il primo codice deontologico ci rimanda tra il 460 e il 377 a. C. a **Ippocrate**, medico dell'antichità, che dettò i criteri generali per la pratica medica e affermò i severi principi della **deontologia medica**, ripresi dal noto giuramento che porta il suo nome. Nel **giuramento di Ippocrate** il medico si impegnava in primo luogo a tramandare la sua arte ai figli e ai discepoli, quindi a prodigarsi nei limiti delle sue possibilità per il bene dei malati, a non rivelare i segreti professionali, a non diffondere notizie sull'uso dei veleni.

# Deontologia

- Deontologia deriva dal greco “deon” (dovere) ;è l'insieme di teorie etiche contrapposte al **consequenzialismo**.
- Per il *consequenzialismo* la bontà delle azioni dipende dai loro fini
- Per la *deontologia* i fini e i mezzi sono strettamente dipendenti gli uni dagli altri: se i mezzi sono giusti si otterrà un risultato giusto.
- Il più noto deontologo è stato, I. Kant.
- L'obiettivo di Kant nella formulazione della deontologia era quello di stabilire un **sistema etico** che non dipendesse dall'esperienza soggettiva ma da una logica inconfutabile.
- La correttezza etica di un comportamento sarebbe un dovere assoluto e innegabile.
- Kant assegna alla logica, il dovere di determinare la correttezza o meno di un'azione.

# Deontologia Professionale

- La deontologia professionale consiste nell'insieme delle regole comportamentali, il cosiddetto "codice etico", che si riferisce in questo caso ad una determinata categoria professionale.
- Talune attività o professioni, a causa delle loro peculiari caratteristiche sociali, devono rispettare un determinato codice comportamentale,
- scopo principale del codice è di impedire di ledere la dignità o la salute di chi sia oggetto dell'operato di un professionista.

# **Codice Deontologico vigente**

**Consiglio dell'Ordine Nazionale  
dei Dottori Agronomi e  
Dottori Forestali**

**CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE**

**degli ISCRITTI all'ALBO dei DOTTORI**

**AGRONOMI e DOTTORI FORESTALI**

(Adottato dal *Conaf* il 30 novembre 2006)

Modificato con Del.Cons. n185/2013

# perché novembre 2006 ?

**DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006 n° 223 (DECRETO BERSANI)**

*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*

Convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006 n.248

- **Art. 2**  
**Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali**
- In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
  - a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
  - b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

- 2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
- Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale.
- Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività

- 2-bis.
- All'articolo **2233** del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
- .....
- ***3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007.***
- In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
- **Nota:** La Legge n.**266/97** (**Bersani**) aveva già abrogato l'art.2 della Legge n.**1815/39** (Divieto di esercitare la professione in forma associata)

## Legge 7 agosto 1997, n. 266 (BERSANI)

### "Interventi urgenti per l'economia"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1997

- **Art. 24**

- ***Norme in materia di attività di assistenza e consulenza***

- 1. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e' abrogato.
- 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro di Grazia e giustizia, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il ministro della Sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della *legge 23 novembre 1939, n. 1815*.
- Nota: ***Mai uscito il decreto***

- LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, n. 1815 (GU n. 291 del 16/12/1939)  
DISCIPLINA GIURIDICA DEGLI STUDI DI ASSISTENZA E DI CONSULENZA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.291 DEL 16 DICEMBRE 1939)
- ART. 2.
- È VIETATO COSTITUIRE, ESERCITARE O DIRIGERE, SOTTO QUALSIASI FORMA DIVERSA DA QUELLA DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, SOCIETÀ, ISTITUTI, UFFICI, AGENZIE OD ENTI, I QUALI ABBIANO LO SCOPO DI DARE, ANCHE GRATUITAMENTE, AI PROPRI CONSOCIATI OD AI TERZI, PRESTAZIONI DI ASSISTENZA O CONSULENZA IN MATERIA TECNICA, LEGALE, COMMERCIALE, AMMINISTRATIVA, CONTABILE O TRIBUTARIA.

# Codice Deontologico

- Perché 13 giugno 2013 ?:
- RIFORMA DELLE PROFESSIONI
  - Legge n.183/2011 (legge stabilità 2012)
  - D.L. n.138/2011 convertito con L.n.148/2011
  - DPR .n.137/2012
  - D.L. n.34/2013

## Codice Deontologico

- L'esercizio della professione degli iscritti all'Albo dei *Dottori Agronomi e Dottori Forestali* è attività di scienza e di pubblica utilità; la **fiducia** è alla base dei rapporti professionali dell'iscritto che deve comportarsi con buona fede, correttezza, lealtà e sincerità.
- Il codice si compone di precetti particolari che integrano i principi generali dell'ordinamento professionale, il quale, fra l'altro, attribuisce ai Consigli degli Ordini provinciali il compito di assicurarne il pieno rispetto attraverso l'esercizio del potere disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti all'Albo.

## **Codice Deontologico**

- **Sezione I- Definizioni fondamentali**
- **Sezione II- Doveri generali**
- **Sezione III- Comportamenti**
- **Sezione IV- Relazioni**
- **Sezione V- Regime sanzionatorio**
- **Sezione VI- Disposizioni finali**

# Sez.I- definizioni e principi fondamentali

## ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- a) **Ordinamento professionale:** la L. 3/76 modificata ed integrata dalla L. 152/92, il relativo regolamento di esecuzione DPR 350/81, con le integrazioni e modifiche del DPR 328/2001, del DPR 169/2005 e del DPR 137/2012;
- b) **Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali** di cui alla L. 3/76 per brevità di seguito denominato **CONAF**;
- c) **Consiglio:** l'organo di governo dell'Ordine Nazionale;
- d) **Ordine:** l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di cui all'art.9, comma 1, della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;
- e) **Funzioni istituzionali:** le funzioni del Consiglio Nazionale previste dalla legge e dai regolamenti nonché dagli usi osservati come diritto pubblico, così come previsto dall'art. 11 del codice civile;
- f) **Iscritti:** i Dottori Agronomi e Dottori Forestali, i soggetti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all'art. 3 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 Giugno 2001, n. 328 e Agronomi Iunior e Forestali Iunior, Biotecnologi Agrari, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti alla sezione B di cui all'art.10 comma 4 del DPR 328/2001; le società tra professionisti di cui alla la LEGGE 12 novembre 2011, n. 183;
- g) **Professione regolamentata:** si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o Collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali oall'accertamento delle specifiche professionalità;
- h) **Professionista:** si intende l' esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

## Articolo 2: **NATURA DELLE NORME DEONTOLOGICHE**

- 1. Il codice deontologico dell'Ordine professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali contiene **norme di comportamento generali e particolari** tratte da regole di condotta affermatesi nel campo professionale, che hanno carattere **precettivo** e **vincolante**, sia per **l'aspetto sostanziale**, che per quello sanzionatorio e integra i principi generali dell'Ordinamento professionale

## Articolo 3:    **AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1. Le norme deontologiche **si applicano a tutti gli iscritti** all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'esercizio, a titolo individuale, associato o societario, della loro attività professionale, nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i colleghi, con l'Ordine, con i clienti e nei rapporti con terzi.
- 2. L'inosservanza delle presenti norme costituisce **infrazione deontologica** ed attiva la funzione disciplinare da parte dei Consigli di disciplina.
- 3. Gli iscritti sono **tenuti alla conoscenza delle norme** del presente codice, l'ignoranza delle quali non li esime dalla responsabilità disciplinare

### Articolo 3: **INDIPENDENZA ED OBIETTIVITÀ**

- L'iscritto all'Albo affida la sua reputazione alla propria *coscienza, obiettività, competenza ed etica professionale*; egli non può, in ogni caso, rinunciare alla sua **libertà ed indipendenza professionale**.
- Non fa discriminazione di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso e classe sociale.

## **ART. 4 - PRINCIPI**

- 1. Gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'esercizio dell'attività professionale e della rappresentanza istituzionale ordinistica improntano la loro azione al **rispetto dei seguenti principi** :
- - **concorrere** allo sviluppo integrato e sostenibile attraverso una **pianificazione e progettazione compatibile** con la salvaguardia della biodiversità e con l'uso razionale delle risorse naturali e del territorio;
- - **perseguire** nella pianificazione e progettazione delle produzioni agroalimentari e non, zootecniche e forestali l'uso delle **migliori tecniche disponibili**;

- - promuovere e sviluppare la ricerca e l'innovazione nei sistemi agroalimentari, zootecnici e forestali;
- - **garantire e promuovere la qualità degli alimenti ad uso zootecnico e il benessere animale**;
- - **garantire la sicurezza** e promuovere la qualità dei prodotti agroalimentari a tutela del sistema delle imprese e della salute e benessere del consumatore;
- - **promuovere l'uso razionale delle risorse** agroalimentari riducendo gli sprechi;

## ART. 5 - **FONDAMENTA DELLA PROFESSIONE**

- 1. La professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale è **esercitata per interesse pubblico** a difesa dei principi degli articoli **9** e **32** della Costituzione della Repubblica italiana e dell'art. **37** della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

## **Sezione II-Doveri generali**

- **Legalità**
- **Indipendenza, Autonomia, Obiettività**
- **Personalità della Prestazione**
- **Responsabilità civile e Assicurazione**
- **Decoro**
- **Riserbo**
- **Capacità professionale**
- **Formazione continua**
- **Utilizzo del titolo**
- **Diligenza**

## Sezione II-Doveri generali

### ART. 6 - LEGALITÀ

- 1. L'iscritto all'Albo esercita la propria attività nel **rispetto delle Leggi** dello Stato e dei principi dell'ordinamento nazionale e sovranazionale e impronta la sua **azione ai principi di autonomia professionale, di personalità della prestazione, di responsabilità, di decoro della professione, di competenza e trasparenza.**

## ART. 7 - INDIPENDENZA , AUTONOMIA ED OBIETTIVITÀ

- 1. L'iscritto all'Albo, nell'esercizio della sua attività professionale, ha il **dovere di conservare la propria indipendenza** e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni che possano influenzare la sua autonomia intellettuale e di giudizio tecnico.
- 2. L'iscritto **non deve avere interesse personale** nell'esito della propria attività, **salvo il compenso pattuito**; anche ove incaricato da una parte non deve avere interesse personale nell'esito delle controversie, delle transazioni e delle conciliazioni

## ART. 8 - **PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE**

- 1. L'iscritto **sottoscrive solo** le prestazioni professionali che abbia **svolto e/o diretto personalmente** o congiuntamente con altri professionisti purché, in quest'ultimo caso, le modalità di sottoscrizione siano idonee a consentire l'individuazione delle singole competenze professionali e responsabilità.
- 2. L'iscritto all'Albo **non sottoscrive** prestazioni professionali congiuntamente a soggetti che, in base alla vigente normativa, **non le possono svolgere**.
- 3. Le prestazioni professionali svolte da **soggetti giuridici** devono essere sottoscritte da professionista abilitato e iscritto all'Albo.

## ART. 9 - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 1. L'iscritto **risponde dei danni cagionati** nell'esercizio della professione. L'iscritto ha **l'obbligo di stipulare idonea polizza** assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale compreso le attività di custodia di documenti e valori. L'iscritto è disciplinarmente responsabile **anche per i propri collaboratori e dipendenti** e per tutte le persone che cooperano nello svolgimento della propria attività professionale e che siano da lui coordinate.
- 2. L'esercizio di attività professionale in assenza di idonea copertura assicurativa costituisce **illecito disciplinare** e come tale è sanzionato

## ART. 10 - DECORO

- 1. L'iscritto all'Albo deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei **doveri di probità, dignità e decoro** e ciò anche *al di fuori dell'esercizio della professione.*

## ART. 11 - RISERBO

- 1. L'iscritto all'Albo, *oltre a rispettare il segreto professionale, mantiene un atteggiamento di riserbo sulle notizie apprese nell'esercizio della professione anche se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici.*
- 2. L'obbligo di cui sopra si estende a **collaboratori ed ausiliari e soci**. Il mancato rispetto del riserbo da parte di questi costituisce **illecito disciplinare** per il professionista che non abbia mantenuto il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

## ART. 12 - CAPACITÀ PROFESSIONALE

- 1. L'iscritto **non deve accettare incarichi** che sappia di non poter svolgere con la necessaria capacità professionale. L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la capacità professionale al relativo svolgimento.

## ART. 13 - **FORMAZIONE CONTINUA**

- 1. L'iscritto all'Albo, sia singolo, associato o socio, ha il **dovere di aggiornarsi costantemente e per tutto il tempo in cui manterrà il proprio status professionale**, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività.
- 2. Il mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua costituisce un **illecito disciplinare** e come tale è sanzionato

## ART. 14 - **TRASPARENZA**

- 1. Al fine di garantire la trasparenza contrattuale, **l'informativa al cliente** deve essere redatta secondo correttezza e verità con dettaglio riguardo all'attività da svolgere, ai risultati perseguibili e ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all'incarico, adottando modelli e criteri simbolici compatibili con il principio della personalità della prestazione professionale ed evitando il ricorso a **espressioni enfatiche, laudative o denigratorie di tipo suggestivo**

## ART. 15 - UTILIZZO DEL TITOLO PROFESSIONALE

- 1. Il **titolo professionale** costituisce il primo e fondamentale aspetto di identità, necessario a identificare l'appartenenza alla professione. Il titolo professionale deve essere usato **sempre per esteso** e non può essere oggetto di abbreviazioni che inducano ambiguità interpretative.
- 2. La **società professionale** iscritta all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nel preventivo di accettazione **dell'incarico specifica i termini dell'iscrizione ed i nominativi dei soci iscritti** che svolgeranno l'incarico. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, **deve contenere** l'indicazione di **società tra professionisti**.
- 3. Costituisce violazione deontologica l'uso di un **titolo professionale non conseguito**

## ART. 16 - DILIGENZA

- 1. L'iscritto deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza dedicando a ciascuna questione esaminata la **cura**, lo **studio** e gli **approfondimenti** necessari.
- 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce **violazione deontologica**.

## **Sezione III- Comportamenti**

- Accettazione incarico
- Esecuzione incarico
- Cessazione incarico
- Compenso e qualità prestazione
- Timbro e firma digitale

## Sezione III- Comportamenti

### ART. 17 - ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

- 1. L'iscritto all'Albo deve **far conoscere tempestivamente** al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico. Egli deve **adoperarsi**, nei limiti del possibile, **perché il mandato sia conferito per iscritto** al fine di meglio indicarne limiti e contenuti. Qualora il mandato sia verbale, è **opportuno** che ne dia **conferma scritta** al cliente indicando, nel caso di società professionali, il soggetto che assumerà la responsabilità professionale nello svolgimento.

## ART. 18 - ESECUZIONE DELL'INCARICO

- 1. L'iscritto all'Albo deve usare la **diligenza** e la **perizia** richieste per il tipo di incarico affidatogli.
- 2. Nell'anteporre gli interessi del cliente a quelli personali, l'iscritto non può, in alcun caso, consentire che siano ridotti la dignità ed il decoro del professionista e che sia limitato il suo diritto al compenso.
- 3. L'iscritto deve proporre la revisione del contratto non appena sia venuto a conoscenza di qualsiasi condizione che modifica la complessità dell'attività professionale necessaria all'espletamento dell'incarico.

- 3. In ogni caso l'iscritto deve **render nota al cliente**, preferibilmente per iscritto, la **misura del compenso mediante un preventivo** di massima contenente, per ciascuna prestazione professionale, l'indicazione di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
- 4. L'iscritto deve operare sulla base di standard operativi e prestazionali idonei a garantire che il compenso percepito dall'attività svolta sia **adeguato all'importanza dell'opera prestata** e che quest'ultima corrisponda all'interesse del fruitore della prestazi

## ART. 19 - CESSAZIONE DELL'INCARICO

- 1. L'iscritto all'Albo **non deve proseguire** l'incarico se la **condotta e le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento**, né qualora sopravvengano circostanze o **vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato**.
- 2. Quando per qualsiasi motivo, non sia in grado di proseguire l'incarico egli ha il **dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista**.

## ART. 20 - **COMPENSO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE**

- 1. Il **compenso** per le prestazioni professionali viene **pattuito** al momento del conferimento del relativo incarico.
- 2. A tal fine il professionista deve rappresentare al cliente il grado di **complessità dell'incarico**, le informazioni utili circa gli **oneri ipotizzabili** dal momento del conferimento alla conclusione dello stesso, gli **estremi della polizza assicurativa** per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
- 3. In ogni caso l'iscritto deve render nota al cliente, preferibilmente per iscritto, **la misura del compenso** mediante un preventivo di massima contenente, per ciascuna prestazione professionale, l'indicazione di tutte le **voci di costo**, comprensive di **spese, oneri e contributi**.
- 4. L'iscritto deve operare sulla base di standard operativi e prestazionali idonei a garantire che il compenso percepito dall'attività svolta sia adeguato all'importanza dell'opera prestata e che quest'ultima corrisponda all'interesse del fruitore della prestazione

- Dal **29 agosto 2017**, con l'entrata in vigore della Legge n. **214/2017**, è diventato obbligatorio, per tutti gli esercenti arte o professione intellettuale per la quale è prevista apposita iscrizione albo, collegio o registro professionale, **la presentazione di un preventivo scritto** al cliente nel momento di conferimento dell'incarico.
- A stabilirlo è la **Legge 4 agosto 2017, n. 124** che ha modificato l'articolo 9, del **Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1** convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.

- **Modalità di determinazione del compenso nel preventivo scritto**
- Prevedere un **prezzo per ogni singola prestazione** (n° pratiche evase, questionari compilati, aziende rilevate, relazioni eseguite ecc.);
- In base al **tempo impiegato** (orario o giornaliero), cioè il compenso è determinato sulla base del tempo impiegato e del livello di specializzazione del professionista (junior -senior ecc.);
- **Su base forfettaria**, il professionista chiede un compenso onnicomprensivo per ogni singola prestazione fornita o parte di essa qualora questa sia frazionabile in più parti;
- **A percentuale**, in base al valore dell'opera da realizzare a prescindere dai costi;
- **Una forma mista** che faccia uso di uno o più modelli tra quelli sopraelencati;
- In base ai parametri ministeriali di cui al comma 2 dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012.
- Infine, su questo aspetto, poiché non è infrequente che durante l'esecuzione della prestazione si verificano **fatti o circostanze non previste o prevedibili dalle parti**, sarebbe auspicabile inserire nel contratto delle clausole che consentano una eventuale **integrazione del compenso** sulla base di una nuova pattuizione della prestazione sopraggiunta.

## ART. 21 - TIMBRO E FIRMA DIGITALE

- 1. L'iscritto è responsabile dell'uso strettamente personale del proprio timbro e della firma digitale. In caso di smarrimento del timbro ha il dovere di avvertire immediatamente il proprio Ordine.
- In caso di smarrimento della firma digitale ha il dovere di avvertire colui che presta il servizio o l'Autorità di certificazione, ha inoltre il dovere di segnalare ogni situazione o evento che possa mettere in pericolo il funzionamento del sistema, al fine di procedere immediatamente alla sospensione o alla revoca del certificato

## Sezione II-Relazioni

- Rapporti tra colleghi
- Rispetto dei colleghi
- Concorrenza leale
- Prestazione congiunta allo stesso cliente
- Riservatezza sull'operato dei colleghi
- Subentro ad un collega
- Compiti e doveri nei confronti dell'Ordine
- Svolgimento del mandato
- Incompatibilità
- Rapporti con collaboratori e dipendenti
- Rapporti con pubblici uffici e istituzioni
- Rapporti con privati, organismi associativi, centri di assistenza e simili
- Rapporti con altri professionisti
- Pubblicità informativa
- Fiscalità e solidarietà sociale

## Sezione IV- Relazioni

### ART. 22 - RAPPORTI TRA COLLEGHI

- 1. **Lealtà e correttezza** sono alla base dei rapporti con i propri colleghi, al fine di sviluppare una comune cultura e armonizzare una medesima identità professionale pur nella diversità dei settori in cui si articola la professione.

## ART. 23 - RISPETTO DEI COLLEGHI

- 1. L'iscritto all'Albo deve **astenersi da atteggiamenti denigratori** nei confronti dei colleghi e, qualora avesse motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente del proprio Ordine ed attenersi alle disposizioni ricevute.
- 2. Egli deve, in ogni caso, **evitare l'uso di toni animosi, linguaggio sconveniente ed espressioni irrispettose** nei confronti dei colleghi, in particolar modo nello svolgimento dell'attività professionale

## ART. 24 - PRESTAZIONE CONGIUNTA ALLO STESSO CLIENTE

- 1. I professionisti che prestano la propria opera al medesimo cliente devono stabilire tra loro **rappporti di corretta collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti.**
- Essi devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da svolgere.

## ART. 25 - CONCORRENZA LEALE

- 1. L'iscritto all'Albo **non può**, al fine di ottenere incarichi professionali, ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità, quali la **denigrazione dei colleghi**, la **non veridicità curricolare**, l'**utilizzo della propria carica elettiva**, né gli è consentito, a tale scopo, procurare o fornire vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale

## ART. 26 - RISERVATEZZA SULL'OPERATO DEI COLLEGHI

- 1. L'iscritto all'Albo non può divulgare scritti o informazioni riservate, ricevute anche casualmente da un collega o da altri professionisti

## ART. 27 - **SUBENTRO AD UN COLLEGA**

- 1. L'iscritto all'Albo chiamato a subentrare in un incarico precedentemente affidato ad un collega, lo può accettare solo dopo **completo e definitivo esonero del primo** incaricato e dopo la definitiva liquidazione degli onorari dovuti al collega sostituito; egli è tenuto, inoltre, a **rendere nota la propria posizione al collega** al quale subentra e, nel caso dubbio o di evidenti controversie, dovrà informare il Consiglio del proprio Ordine con adeguata relazione.
- 2. L'iscritto all'Albo che venga **sostituito da altro collega** deve **prestare al subentrante piena collaborazione** e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.



- 3. L'iscritto deve **declinare l'incarico** se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di **fornirgli tutti gli atti** e le informazioni necessarie per la corretta esecuzione del mandato.
- 4. In caso di **decesso** di un collega il professionista chiamato a sostituirlo deve agire con **particolare diligenza** avendo riguardo agli **interessi** degli **eredi**, dei **clienti** e dei **collaboratori** del collega deceduto

## ART. 28 - COMPITI E DOVERI NEI CONFRONTI DELL'ORDINE

- 1. L'iscritto ha il dovere di **collaborare con il Consiglio dell'Ordine** al fine di consentire a quest'ultimo di esercitare efficacemente il potere dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, per **garantire la qualità della prestazione e la tutela del prestigio e il decoro** della categoria.
- 2. Qualora **convocato** dal Presidente o dal Consiglio dell'Ordine, egli deve presentarsi e fornire tutti i chiarimenti che gli vengano richiesti.
- 3. L'iscritto deve **porre l'Ordine nella condizione di poter valutare l'adeguatezza** del lavoro professionale sulla base di standard operativi e prestazionali ed ove occorra la **verifica della congruità** in relazione ai compensi richiesti.



- 4. L'iscritto deve **adeguare le proprie prestazioni professionali agli standard operativi** e prestazionali ritenuti confacenti al decoro della professione, necessari alla certificazione della propria attività ed a beneficio dell'utenza.
- 5. L'iscritto all'Albo **si adegua alle deliberazioni del proprio Ordine** e, se in disaccordo, **si opporrà ad esse nella sede competente**, fermo restando il suo adeguamento nell'attesa di recepimento del proprio ricorso.
- 6. L'iscritto all'Albo ha **il dovere di comunicare all'Ordine l'inserimento in commissioni e organismi consultivi**

## ART. 29 - SVOLGIMENTO DEL MANDATO

- L'iscritto all'Albo nello svolgimento del suo mandato elettivo a livello locale e/o nazionale deve **adempiere alla sua funzione con diligenza ed imparzialità**, nell'interesse della collettività e degli iscritti che rappresenta.
- Solo per **validi motivi** egli può non accettare o **dimettersi** da un incarico a cui è stato chiamato.

## ART. 30 - INCOMPATIBILITÀ

- 1. Oltre ai casi previsti dalla Legge, è da considerarsi **incompatibile l'accettazione di cariche istituzionali di qualsiasi livello interne all'Ordine**, se la propria realtà professionale è **confligente con l'obiettività di giudizio** richiesta dallo specifico ruolo che si andrebbe a ricoprire.
- 2. Con **l'accettazione della carica ordinistica** l'iscritto assume l'obbligo di garantire, per tutta la durata del mandato ed, in particolare, in caso di contestuale appartenenza ad ulteriori organismi di rappresentanza, **l'autonomia e l'obiettività** del proprio operato e ciò anche astenendosi dall'intervenire o partecipare alle sedute allorquando la questione dibattuta assuma caratteri tali da compromettere la terzietà e imparzialità richieste dall'incarico ricoperto e/o si ponga in conflitto d'interessi.

- 3. Il **socio professionista non può partecipare a più società professionali**. Questa incompatibilità viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
- 4. Il **socio per finalità d'investimento può far parte di una società** professionale solo **quando**:
  - a) sia in possesso **dei requisiti di onorabilità** previsti per l'iscrizione all'Albo professionale cui la società è iscritta;
  - b) **non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione** per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  - c) non sia **stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari**.

- 5. Costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo grado, di **misure di prevenzione personali o reali**.
- 6. Le **incompatibilità** previste si applicano anche ai **legali rappresentanti e agli amministratori delle società**, i quali rivestono la qualità di socio per **finalità d'investimento** di una società professionale.
- 7. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'Albo o al registro tenuto presso l'Ordine **integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per i soci professionisti amministratori della società**.

## ART. 31 - **RAPPORTI CON I COLLABORATORI E I DIPENDENTI**

- 1. L'iscritto all'Albo deve improntare i rapporti con i propri collaboratori e dipendenti al **reciproco rispetto** e all'**indipendenza** morale ed economica, rispettando le norme dei contratti collettivi loro applicabili.
- 2. L'iscritto **non deve avvalersi della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione** e non deve distogliere con mezzi non corretti i collaboratori altrui.

## ART. 32 - RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICI E LE ISTITUZIONI

- 1. L'iscritto all'Albo si comporta con **rispetto nei confronti della Pubblica Amministrazione**, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria autonomia e dignità professionale.
- 2. L'iscritto all'Albo cui sia demandata **qualsiasi forma di autorità**, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici, sia per incarico degli stessi, **non può** avvalersi direttamente o per interposta persona dei poteri o del prestigio inerenti alla carica o all'ufficio pubblico esercitato **per trarre un vantaggio professionale** per sé o per gli altri.
- 3. L'iscritto all'Albo **non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità** ai sensi della vigente normativa, né quando si trovi in condizioni tali da determinare concorrenza sleale.

## ART. 33 - RAPPORTI CON ENTI PRIVATI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, CENTRI DI ASSISTENZA E SIMILI

- 1. L'iscritto all'Albo, nel caso di rapporti con Enti privati, organismi associativi, centri di assistenza e, in generale, organizzazioni collettive o con ditte private, **deve garantire**, nello svolgimento della attività, **il corretto esercizio delle competenze professionali**, l'**autonomia** e l'**onestà intellettuale** proprie della libera professione, prescindendo da eventuali altre, ancorché concomitanti, attività svolte nell'ambito di convenzioni stipulate con gli stessi. E' in ogni caso vietata ogni forma di accaparramento mediante l'utilizzazione di detti rapporti come veicolo di clientela, sia direttamente che indirettamente.

## ART. 34 - **RAPPORTI CON ALTRI PROFESSIONISTI**

- 1. L'iscritto all'Albo, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri Albi professionali, deve attenersi al principio del **reciproco rispetto** e della **salvaguardia delle specifiche competenze**, assumendo un **comportamento leale e corretto**.
- 2. **L'iscritto non può divulgare documenti o informazioni riservate**, ricevute anche casualmente da altri professionisti

## ART. 35 - PUBBLICITÀ INFORMATIVA

- 1. **E' consentito svolgere**, liberamente e con ogni mezzo, **pubblicità informativa** avente ad oggetto l'attività professionale, il curriculum professionale ed i titoli e qualifiche professionali possedute, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, purché le **informazioni** fornite siano **trasparenti, veritiere, corrette**.
- 2. La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, **non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria**.
- 3. La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

## ART. 36 - **FISCALITÀ E SOLIDARIETÀ SOCIALE**

- 1. L'iscritto deve provvedere, secondo le norme vigenti, **agli adempimenti contributivi dovuti agli organi ordinistici nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali** a carico suo o della forma associativa cui partecipa secondo le norme vigenti.
- 2. Nel caso di comportamenti palesemente dolosi l'iscritto è soggetto a sanzione disciplinare.

# Sez. V- Regime sanzionatorio

## ART. 37 - APPLICAZIONE DELLE NORME

- 1. Le presenti norme deontologiche definiscono gli *“abusi”* e le *“mancanze nell’esercizio della professione”* ed individuano i *“fatti lesivi della dignità o del decoro professionale”* richiamati all’art. 37 della L. 7 gennaio 1976 n. 3 e s.m.i.
- 2. La loro inosservanza comporta l’irrogazione, ai sensi del medesimo art. 37, delle sanzioni disciplinari previste dall’Ordinamento Professionale.

## ART. 38 - **POTESTA' DISCIPLINARE**

- 1. Ai sensi dell'articolo 8 del DPR n137 del 7 agosto 2012 la potestà disciplinare spetta ai **Consigli di disciplina**.
- 2. **Le sanzioni** devono essere proporzionate ed adeguate alla **gravità dei fatti** e devono tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione nonché della **reiterazione** del comportamento disciplinarmente rilevanti.

## ART. 39 - VOLONTARIETA' DELL'AZIONE

- 1. La responsabilità disciplinare discende dall'**inosservanza dei doveri** e dalla **volontarietà della condotta**, anche se **omissiva**.
- 2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del soggetto incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento **la sanzione deve essere unica**.

## ART. 40 - OBBLIGO DI VIGILANZA

- 1. La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto, costituisce obbligo inderogabile per tutti gli iscritti dell'Ordine.
- 2. Ciascun iscritto si deve adoperare per il rispetto delle stesse e **segnala al Consiglio dell'Ordine** ogni circostanza in contrasto con esse di cui lo stesso sia venuto a conoscenza.

# Sezione VI-Disposizioni finali

## ART. 41 - VALIDITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente Codice deontologico entra in vigore dal **1 luglio 2013**, salvo per gli articoli 9 e 13 che entreranno in vigore secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- 2. Con l'entrata in vigore del presente codice vengono abrogati tutti i regolamenti e codici deontologici precedentemente adottati